

MAZZANO · NUVOLERA · NUVOLENTO

AGGREGAZIONE COMUNI

UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI TRIBUTARI – Comune di NUVOLERA

Informativa IUC – Anno 2019

Gentile Contribuente,

come noto la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è intervenuta sulla disciplina dei tributi locali Imu e Tares, istituendo a decorrere dal 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC).

La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone:

- Dell'imposta **municipale propria (IMU)**, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali purché non rientrino nelle categorie catastali A/01-A/08-A/09;
- Di una **componente riferita ai servizi**, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con questa breve nota informativa si intende focalizzare l'attenzione sulle novità intervenute nella disciplina dell'IMU e sul tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2019.

Per offrirLe un servizio più completo Le vengono inviati i modelli di pagamento già compilati con gli importi IMU e TASI calcolati sulla base delle della banca dati aggiornata dei contribuenti di NUVOLERA.

I dati sono aggiornati al 31/12/2018.

SI INVITA COMUNQUE A VERIFICARE I DATI PRECOMPILATI, PER IL PAGAMENTO DELL'IMU E DELLA TASI, IN QUANTO ALCUNI DATI POTREBBERO NON ESSERE ALLINEATI A CAUSA DELLE SCADENZE POSTICIPATE PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI.

LA INVITIAMO QUINDI A CONTROLLARE ATTENTAMENTE QUESTI DATI, IN QUANTO, IN CASO DI INESATTEZZA DEGLI STESSI, NON SARA' PRECLUSA AL COMUNE LA POSSIBILITÀ IN FUTURO DI EMETTERE AVVISI DI ACCERTAMENTO.

Qualora dovesse riscontrare qualche inesattezza nella Sua posizione contributiva, Le chiediamo di volerla gentilmente segnalare durante le giornate di sportello o telefonando al numero sotto riportato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Intercomunale
Mazzano- Nuvolera-Nuvolento- Servizi Tributari
Rag. Claudio Ferrari

N.B.: Qualora sia proprietario di un'AREA FABBRICABILE si prega di controllare attentamente i valori riportati nel riepilogo della scheda immobili IMU e TASI, in quanto, in caso di dati errati non è preclusa al Comune la possibilità in futuro di emettere avvisi di accertamento.



L'IMU e la TASI devono essere calcolate sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

Categoria	Coefficiente
Gruppo catastale A (esclusa A10)	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/01	55
C/02 C/06 C/07	160
C/03 C/04 C/05	140
Gruppo catastale D (esclusa D/05)	65
D/05	80

I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

Codice comune F990			
Descrizione	Codice tributo IMU-Comune	Codice tributo IMU-Stato	Codice tributo TASI-Comune
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	--	3958
Aree fabbricabili	3916	--	ESENTE
Altri fabbricati (esclusa Cat. D)	3918	--	3961
Altri fabbricati Cat. D	3930	3925	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	--	--	3959

Il versamento dell'IMU e TASI 2019 può essere effettuato presso qualsiasi banca o ufficio postale utilizzando il **modello F24**.

Queste le scadenze previste dalla legge:

- Acconto o unica soluzione entro il **17/06/2019**
- Saldo entro il **16/12/2019**

PER INFORMAZIONI:

E' attivo lo sportello IMU/TASI presso:

- Uffici comunali di **Nuvolera** nelle giornate di **Giovedì 30 maggio, 6 e 13 giugno dalle ore 09:30 alle ore 12:30**
- Uffici comunali di **Nuvolento** nelle giornate di **Giovedì 30 maggio, 6 e 13 giugno dalle ore 15:00 alle ore 18:00**

Potranno inoltre essere richiesti chiarimenti telefonando al numero 0365/8777240 oppure aprendo un ticket al portale <http://assistenza.secoval.it>.

Per i proprietari di aree edificabili contattare il numero 0365/8777210.

N.B.: Non verrà effettuato il calcolo per le attività commerciali-industriali-artigianali e per i coltivatori diretti.



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Dal 2014 l'imposta municipale propria **non si applica al possesso dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille e la detrazione di € 200,00 annua, quindi da ragguagliare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

A decorrere dal 2014 l'IMU non è altresì dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre dal 2016 non è più dovuta per i terreni agricoli.

Il calcolo dell'IMU dovrà riguardare qualsiasi altro immobile (fabbricato, area edificabile) di Sua proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

ALIQUOTE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2019 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2019.

Per il versamento dell'IMU dovranno essere utilizzate le seguenti aliquote:

- **9,6 per mille, aliquota ordinaria;**
- **4,0 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A01, A08 e A09 e le relative pertinenze;**
- **4,8 per mille per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208;**
- **10,6 per mille, aliquota aree edificabili**

E' disponibile l'applicativo on line, accessibile direttamente dal sito del Comune: ciascun contribuente può consultare la propria posizione immobiliare, contenuta nella "Banca Dati IMU" COMUNALE aggiornata al 31/12/2018 mediante password comunicata con questa informativa.

TERRENI

Si ricorda che con la Legge di Stabilità 2016 tutti i terreni agricoli del Comune di Nuvolera tornano ad essere completamente esenti dall'imposizione IMU

USO GRATUITO

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Per usufruire dell'agevolazione si deve essere proprietari di una sola unità abitativa oppure di 2 unità abitative ma in tal caso uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9). Il comodato è possibile solo tra figli e genitori e deve essere registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 30 giugno 2020 è da presentare



la dichiarazione IMU. L'agevolazione sulle pertinenze si applica secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore ad € 12,00.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresi gli immobili rurali strumentali e i beni merce, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. La base imponibile per il conteggio è la stessa per il calcolo dell'I.M.U e riguarda qualsiasi immobile di Sua proprietà o in affitto.

ALIQUOTE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2019 sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2019.

Per il versamento della TASI dovranno essere utilizzate le seguenti aliquote:

- **1,0 per mille, aliquota ordinaria;**
- **1,0 per mille, aliquota beni merce e fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- **Esenzione** per abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e le relative pertinenze, dove si applica il 2,0 per mille);
- **Esenzione** altri fabbricati aventi caratteristiche di abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (ad esclusione di quelli accatastati come A/01 - A/08 - A/09) per i quali siano rispettate le condizioni previste dall'art.1, comma 10, lettera b), della legge 28/12/2015, n. 208
- **Esenzione** per le **AREE EDIFICABILI**

Si informa che a decorrere dall'anno 2016 ai fini TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze sono completamente esenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e le relative pertinenze. La stessa esenzione viene applicata anche all'occupante dell'immobile qualora risieda anagraficamente nello stesso, esclusivamente per la quota del 10% di sua competenza.

Nel caso di contratto d'affitto, per quanto riguarda la ripartizione dell'imposta tra proprietario ed affittuario, questo Comune ha stabilito le percentuali di ripartizione, in calce riportate, che sono state riconfermate anche per il 2018: - **90% a carico del proprietario** - **10% a carico dell'affittuario**

Per la Tasi è prevista la solidarietà nell'assolvimento «dell'unica obbligazione tributaria» tra i soggetti passivi. In questo caso l'importo minimo, di € 12,00, deve essere calcolato su tutti gli immobili posseduti con tutti gli eventuali comproprietari.



RICHIESTA INFORMAZIONI E CALCOLO

**E' OBBLIGATORIO PER LE CASE IN AFFITTO PRESENTARE COPIA DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE**

I modelli di pagamento allegati, sia per l'IMU che per la TASI, sono predisposti anche per il pagamento del saldo, ovvero del versamento in un'unica soluzione entro il 17.06.2019

